

Assegni per gl'incarichi delle direzioni.*Per le scuole elementari maschili:*

di grado inferiore L. 400
 di corso completo. da L. 600 a » 800

Per le scuole elementari femminili:

di grado inferiore L. 400
 di corso completo. da L. 500 a » 600

Per i giardini d'infanzia:

Da L. 300 a L. 400

Nota. — Le attuali maestre direttrici di giardino d'infanzia non percepiranno assegno di direzione, già conglobato nel loro maggior stipendio.

Roma, 28 gennaio 1906.

Visto d'ordine di Sua Maestà;

Il ministro degli affari esteri,
 DI SAN GIULIANO.

Il ministro dell'istruzione pubblica
 DE MARINIS.

R. D. n. **233**, 28 gennaio 1906, che approva l'annesso capitolato per la vendita di 14 milioni di monete di bronzo, ai sensi della legge 9 luglio 1905, n. 363 (Gazz. Uff. 18 giugno 1906).

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 302, che provvede per la trasformazione di trenta milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Veduto il comma 2 dell'art. 1 della legge 9 luglio 1905, n. 363, che limita a lire 20,000,000 l'ammontare delle monete di bronzo da ritirarsi e da alienarsi ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 302;

Ritenuto che, in seguito alle licitazioni indette coi decreti ministeriali 29 ottobre 1901 e 11 novembre 1902, sono stati alienati, nelle forme ed alle condizioni prescritte dal Nostro decreto 28 ottobre 1901, n. 463, sei milioni di monete di bronzo da cent. 10, di guisa che attualmente sul contingente stabilito dalla legge 9 luglio 1905, n. 363, le monete di bronzo ancora da ritirare e da alienare rappresentano un valore nominale di lire 14,000,000;

Veduto l'art. 6 della legge 9 luglio 1905, n. 363, anzidetta;
 Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

delle seguenti città: Padova, Milano, Torino, Genova, Livorno, Roma e Napoli.

Art. 4.

La consegna delle monete agli acquirenti sarà fatta nei locali di concentramento. Essa si effettuerà, per la prima partita di ciascun lotto, non appena stipulato il relativo contratto di vendita, e per le altre due partite entro quattro mesi dalla prima.

Art. 5.

Il ritiro, dai locali di concentramento, delle monete anzidette ed il loro trasporto al luogo dove gli acquirenti dovranno procedere alla fusione di cui all'art. 8 del presente capitolato, saranno fatti dall'acquirente a tutte sue spese e ad esclusivo suo rischio e pericolo.

Art. 6.

Le monete, previa pesatura da eseguirsi in contraddittorio degli acquirenti o di un loro legale rappresentante e dei delegati del tesoro, dovranno essere rinchiusi in adatti recipienti, che gli acquirenti dovranno fornire a proprie spese. I recipienti saranno piombati con l'impronta della sezione di tesoreria presso la quale verranno eseguite le consegne, rimanendo l'acquirente stesso responsabile di ogni perdita, qualunque ne sia la causa, e di ogni danno che possa provenirne allo Stato.

Art. 7.

Il trasporto dei recipienti sulle ferrovie dovrà essere fatto in appositi vagoni, che gli acquirenti avranno cura di far mettere a loro disposizione per l'esclusivo trasporto di dette monete.

I vagoni dovranno pure essere piombati nel modo sovra stabilito, alla presenza dei rappresentanti indicati nel precedente articolo, i quali, alla stazione di arrivo, constateranno la incolumità dei piombi apposti tanto ai vagoni quando ai recipienti contenenti le monete.

Art. 8.

I recipienti saranno aperti in presenza dei rappresentanti indicati nell'art. 6, alla sede degli acquirenti ed all'atto in cui dovrà essere eseguita, in modo completo, la fusione delle monete.

Siffatta fusione dovrà aver luogo alla presenza dei rappresentanti suddetti.

Art. 9.

Di tutte le operazioni, contemplate negli articoli 5, 7 e 8 del presente capitolato, saranno compilati appositi atti verbali

